

Gazzetta ufficiale

C 366

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno

5 ottobre 2016

Sommario

I *Risoluzioni, raccomandazioni e pareri*

RACCOMANDAZIONI

Banca centrale europea

2016/C 366/01	Raccomandazione della Banca centrale europea, del 23 settembre 2016, al Consiglio dell'Unione europea sui revisori esterni della Banca d'Italia (BCE/2016/28)	1
---------------	---	---

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2016/C 366/02	Tassi di cambio dell'euro	2
2016/C 366/03	Relazione finale del consigliere-auditore — Abrasivi in acciaio (Pometon) (AT.39792)	3
2016/C 366/04	Parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 25 aprile 2016 in merito a un progetto di decisione concernente il Caso AT.39792(1) Abrasivi in acciaio — Relatore: Ungheria	5
2016/C 366/05	Parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 23 maggio 2016 in merito a un progetto di decisione concernente il Caso AT.39792(2) Abrasivi in acciaio — Relatore: Ungheria	5

IT

2016/C 366/06	Sintesi della decisione della Commissione, del 25 maggio 2016, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso AT.39792 — Abrasivi in acciaio) [Notificata con il numero C(2016) 3121]	6
---------------	--	---

Corte dei conti

2016/C 366/07	Relazione speciale n. 24/2016 — «Sono necessari maggiori sforzi per accrescere la consapevolezza riguardo alle norme sugli aiuti di Stato nella politica di coesione e per assicurarne il rispetto»	8
---------------	---	---

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RACCOMANDAZIONI

BANCA CENTRALE EUROPEA

RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 23 settembre 2016

al Consiglio dell'Unione europea sui revisori esterni della Banca d'Italia

(BCE/2016/28)

(2016/C 366/01)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 27.1,

considerando quanto segue:

- (1) I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono sottoposti a revisione da parte di revisori esterni indipendenti approvati dal Consiglio dell'Unione europea su raccomandazione del Consiglio direttivo della BCE.
- (2) Il mandato degli attuali revisori esterni della Banca d'Italia, AS Deloitte Audit PriceWaterhouseCoopers SpA, è terminato con l'attività di revisione per l'esercizio finanziario 2015. Risulta pertanto necessario nominare revisori esterni a partire dall'esercizio finanziario 2016.
- (3) La Banca d'Italia ha selezionato BDO Italia SpA quale revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2016 al 2022.

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Si raccomanda la nomina di BDO Italia SpA a revisore esterno della Banca d'Italia per gli esercizi finanziari dal 2016 al 2022.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 23 settembre 2016

Il Presidente della BCE

Mario DRAGHI

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

4 ottobre 2016

(2016/C 366/02)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1161	CAD	dollari canadesi	1,4697
JPY	yen giapponesi	114,50	HKD	dollari di Hong Kong	8,6565
DKK	corone danesi	7,4418	NZD	dollari neozelandesi	1,5327
GBP	sterline inglesi	0,87540	SGD	dollari di Singapore	1,5289
SEK	corone svedesi	9,6005	KRW	won sudcoreani	1 238,16
CHF	franchi svizzeri	1,0949	ZAR	rand sudafricani	15,1834
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	7,4462
NOK	corone norvegesi	8,9175	HRK	kuna croata	7,5070
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	14 507,07
CZK	corone ceche	27,021	MYR	ringgit malese	4,6067
HUF	fiorini ungheresi	307,42	PHP	peso filippino	53,856
PLN	zloty polacchi	4,2936	RUB	rublo russo	69,7125
RON	leu rumeni	4,4583	THB	baht thailandese	38,729
TRY	lire turche	3,3883	BRL	real brasiliano	3,5816
AUD	dollari australiani	1,4564	MXN	peso messicano	21,5831
			INR	rupia indiana	74,2035

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Relazione finale del consigliere-auditore ⁽¹⁾**Abrasivi in acciaio (Pometon)****(AT.39792)**

(2016/C 366/03)

Il presente caso riguarda un'infrazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE consistente nel coordinamento dei prezzi in tutto il SEE nel settore dei prodotti abrasivi in acciaio.

Si tratta di un caso di cartello «ibrido». La Commissione ha già adottato il 2 aprile 2014 una decisione rivolta a quattro imprese che hanno optato per la procedura di transazione («la decisione di transazione» ⁽²⁾). Destinataria della presente decisione è Pometon SpA («Pometon») che non ha presentato una proposta di transazione.

Il 3 dicembre 2014 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti nei confronti di Pometon, che è stata notificata a quest'ultima il 5 dicembre 2014. Nella comunicazione degli addebiti, la Commissione ha dichiarato in via preliminare che Pometon aveva coordinato i prezzi degli abrasivi in acciaio nel SEE. In particolare, la comunicazione degli addebiti ha concluso in via preliminare che Pometon aveva concordato con altre parti un elemento fondamentale del prezzo, vale a dire una maggiorazione per i rottami, nel SEE e aveva inoltre convenuto con tali parti di non competere a livello di prezzi in relazione a singoli clienti. La Commissione ha constatato che l'infrazione ha avuto luogo dal 3 ottobre 2003 al 16 maggio 2007. Nella comunicazione degli addebiti, la Commissione ha espresso l'intenzione di infliggere ammende a Pometon ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1/2003 ⁽³⁾.

Pometon ha avuto accesso al fascicolo presso i locali della Commissione il 18 e 19 dicembre 2014 nonché su CD-ROM il 19 dicembre 2014; all'impresa è stato accordato un periodo di sei settimane per rispondere alla comunicazione degli addebiti che, su richiesta, è stato prorogato di due settimane, fino al 16 febbraio 2015. Pometon ha risposto alla comunicazione degli addebiti il 13 febbraio 2015, chiedendo di essere sentita.

Nel corso dell'audizione, che ha avuto luogo il 17 aprile 2015, oltre agli argomenti esposti nella sua risposta scritta alla comunicazione degli addebiti, Pometon ha espresso preoccupazione in relazione al trattamento imparziale del suo caso e alla presunzione di innocenza. In primo luogo, Pometon ha obiettato di essere stata menzionata inutilmente nella decisione di transazione. In secondo luogo, si è lamentata del fatto che il 23 dicembre 2014 la Commissione ha pubblicato sul suo sito Internet una versione provvisoria non riservata della decisione di transazione nella quale il nome di Pometon non era stato occultato. Tale versione è rimasta accessibile sul sito Internet della Commissione fino al 6 gennaio 2015, data alla quale essa è stata sostituita da una nuova versione provvisoria non riservata nella quale il nome di Pometon è stato sostituito da «[un'altra impresa]». Durante l'audizione il direttore della direzione Intese ha risposto alla seconda obiezione di Pometon e ha presentato le proprie scuse per l'errore umano all'origine della divulgazione involontaria, assicurando nel contempo a Pometon che l'incidente non era tale da compromettere una valutazione imparziale del suo caso da parte della Commissione.

Come il Tribunale ha di recente confermato ⁽⁴⁾, in un caso ibrido di cartello, la procedura di transazione, che si applica alle parti che hanno optato per la transazione, e la procedura ordinaria, che si applica alle parti che non desiderano concludere una transazione, sono due procedure distinte. La decisione di transazione non può quindi dare adito ad alcuna conclusione di colpevolezza in merito a Pometon. Inoltre, il considerando 29 e il documento di cui alla nota 32 della decisione di transazione indicano che la data di inizio della partecipazione all'infrazione della parte MTS ⁽⁵⁾, come constatata nella decisione di transazione, viene dedotta da un messaggio di posta elettronica inviato da un dirigente della Pometon in tale data. Non si poteva pertanto non menzionare che Pometon era una delle partecipanti alla riunione del 3 ottobre 2003 e ai susseguenti contatti. Inoltre, la decisione di transazione indica alla nota 4 che Pometon non ne è destinataria, che i riferimenti a Pometon nelle descrizioni dei fatti sono stati usati esclusivamente per stabilire le responsabilità delle parti della transazione e che il procedimento contro Pometon era ancora pendente. Il consigliere-auditore ritiene pertanto che il diritto di Pometon al rispetto della presunzione di innocenza non sia stato violato dai riferimenti fatti a Pometon nella decisione di transazione.

Il consigliere-auditore ritiene infine che le scuse presentate e le assicurazioni date dai servizi della Commissione durante l'audizione costituiscano una risposta adeguata alla divulgazione involontaria del nome di Pometon nella versione provvisoria non riservata della decisione di transazione pubblicata il 23 dicembre 2014, dato che la divulgazione era dovuta a un errore umano.

⁽¹⁾ Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).

⁽²⁾ Si veda la decisione della Commissione C(2014) 2074 final del 2 aprile 2014, la pubblicazione sommaria sulla GU C 362 del 14.10.2014, pag. 8 e la relazione finale del consigliere-auditore (GU C 362 del 14.10.2014, pag. 7).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

⁽⁴⁾ Sentenza nel caso *Timab Industries e CFPR/Commissione*, T-456/10, EU:T:2015:296, punti 71 e 72.

⁽⁵⁾ Metalltechnik Schmidt GmbH & Co. KG.

Conformemente all'articolo 16 della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse soltanto le obiezioni su cui Pometon ha avuto la possibilità di pronunciarsi ed è giunto ad una conclusione positiva.

In generale, il consigliere-auditore conclude che nel caso di specie l'esercizio effettivo dei diritti procedurali è stato rispettato.

Bruxelles, 24 maggio 2016

Wouter WILS

Parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 25 aprile 2016 in merito a un progetto di decisione concernente il Caso AT.39792(1) Abrasivi in acciaio

Relatore: Ungheria

(2016/C 366/04)

1. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che il comportamento anticoncorrenziale di cui al progetto di decisione costituisce un accordo e/o una pratica concordata tra imprese ai sensi dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.
2. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l'impresa oggetto del progetto di decisione ha partecipato a un'infrazione unica e continuata dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.
3. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che lo scopo dell'accordo e/o pratica concordata era restringere la concorrenza ai sensi dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.
4. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l'accordo e/o la pratica concordata sono stati atti ad incidere in maniera significativa sugli scambi tra gli Stati membri dell'UE e del SEE.
5. Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione in merito alla durata dell'infrazione.
6. Il comitato consultivo concorda con la Commissione europea per quanto riguarda la destinataria della decisione.
7. Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 23 maggio 2016 in merito a un progetto di decisione concernente il Caso AT.39792(2) Abrasivi in acciaio

Relatore: Ungheria

(2016/C 366/05)

1. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla necessità di infliggere un'ammenda al destinatario del progetto di decisione.
 2. Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito all'importo di base dell'ammenda.
 3. Il comitato consultivo concorda in merito alla determinazione della durata delle infrazioni ai fini del calcolo delle ammende.
 4. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che nel caso di specie non vi sono circostanze aggravanti.
 5. Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito alle riduzioni basate sulle circostanze attenuanti.
 6. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull'adeguamento delle ammende in applicazione del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006.
 7. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione in merito all'importo definitivo dell'ammenda.
 8. Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
-

Sintesi della decisione della Commissione**del 25 maggio 2016****relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE****(Caso AT.39792 — Abrasivi in acciaio)**

[Notificata con il numero C(2016) 3121]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2016/C 366/06)

Il 25 maggio 2016 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE. Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio ⁽¹⁾, la Commissione pubblica il nome della parte e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

1. INTRODUZIONE

- (1) La decisione riguarda la partecipazione a un'infrazione unica e continuata dell'articolo 101 del trattato e dell'articolo 53 dell'accordo SEE nel settore dei prodotti abrasivi in acciaio da parte dell'impresa Pometon SpA («Pometon»). L'infrazione di Pometon è durata dal 3 ottobre 2003 al 16 maggio 2007 ed è consistita in accordi e/o pratiche concordate per coordinare i prezzi degli abrasivi in acciaio.
- (2) Gli abrasivi in acciaio sono particelle di acciaio sfuse, in forma di graniglia sia sferica che angolosa, principalmente utilizzati nei settori siderurgico, automobilistico, metallurgico, petrolchimico e della lavorazione della pietra. Vengono prodotti per atomizzazione dell'acciaio fuso ottenuto dalla fusione di rottami di acciaio, seguita da una serie di trattamenti termici e meccanici per conferire loro caratteristiche finali. Il comportamento anticoncorrenziale individuato nel caso di specie riguarda la graniglia di acciaio sia sferica che angolosa, in tutti i gradi.
- (3) Nell'ambito del presente caso, sono state adottate due decisioni: da un lato, una decisione riguardante quattro imprese che hanno presentato una proposta formale di transazione ⁽²⁾, ovvero i) Ervin, ii) Winoa, iii) Metalltechnik Schmidt e iv) Eisenwerk Würth, alle quali è stata indirizzata la decisione della Commissione del 2 aprile 2014 (la «decisione di transazione») ⁽³⁾; dall'altro, una decisione destinata a Pometon, che non ha presentato una proposta di transazione. La presente sintesi riguarda quest'ultima decisione.

2. DESCRIZIONE DEL CASO**2.1. Procedimento**

- (4) Il caso è stato avviato a seguito di una domanda di immunità presentata da Ervin. Tra il 15 e il 17 giugno 2010, la Commissione ha effettuato accertamenti senza preavviso nei locali di vari produttori di abrasivi in acciaio.
- (5) Nel corso dell'indagine, la Commissione ha inoltre inviato varie richieste di informazioni ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1/2003.
- (6) Il 16 gennaio 2013 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 nei confronti della società destinataria della decisione e di altre quattro imprese, al fine di avviare discussioni di transazione con esse. Le riunioni di transazione hanno avuto luogo tra il febbraio e il dicembre 2013. In esito a tali riunioni, Pometon ha deciso di non presentare una proposta di transazione e pertanto la Commissione ha avviato nei suoi confronti il procedimento ordinario per i casi di cartelli.
- (7) Il 3 dicembre 2014 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti nei confronti di Pometon.
- (8) Dopo avere ottenuto pieno accesso al fascicolo, il 16 febbraio 2015 Pometon ha risposto per iscritto alla comunicazione degli addebiti e ha in seguito partecipato all'audizione svoltasi il 17 aprile 2015.
- (9) Il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha formulato un parere favorevole il 25 aprile e il 23 maggio 2016. La Commissione ha adottato la decisione il 25 maggio 2016.

⁽¹⁾ GUL 1 del 4.1.2003, pag. 1.

⁽²⁾ Articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004, modificato dal regolamento (CE) n. 622/2008 per quanto riguarda la transazione dei procedimenti relativi ai cartelli.

⁽³⁾ C(2014) 2074 final (GU C 362 del 14.10.2014, pag. 8).

2.2. Sintesi dell'infrazione

- (10) La decisione riguarda un'intesa, il cui obiettivo ultimo era coordinare i prezzi degli abrasivi in acciaio e limitare la concorrenza sui prezzi. Al fine di realizzare il loro obiettivo le parti hanno intrattenuto contatti anticoncorrenziali bilaterali e multilaterali. In occasione di tali contatti le parti discutevano i principali componenti del prezzo applicabile a tutte le loro vendite di abrasivi in acciaio nel SEE. In particolare, Pometon si è avvalsa di tali contatti per:
- a) coordinare l'introduzione di un modello di calcolo uniforme per una maggiorazione dei rottami comune - una maggiorazione variabile da applicare al prezzo di tutti gli abrasivi in acciaio nel SEE; la maggiorazione comune è stata applicata durante l'intero periodo dell'infrazione;
 - b) coordinare il comportamento in relazione a singoli clienti; le parti discutevano (soprattutto mediante contatti bilaterali) quali parametri concorrenziali far valere fra di loro in relazione ai singoli clienti: in linea di principio veniva ristretta la concorrenza sui prezzi, il che lasciava spazio solo alla concorrenza in termini di qualità e servizi.
- (11) La portata geografica di tale comportamento ha compreso l'intero SEE.

2.3. Misure correttive

- (12) La decisione relativa al presente caso applica gli orientamenti per il calcolo delle ammende 2006 ⁽¹⁾ e infligge ammende a Pometon.

2.3.1. Importo di base dell'ammenda

- (13) Nel determinare le ammende, la Commissione ha tenuto conto delle vendite da parte di Pometon sui mercati in questione nell'ultimo anno prima della cessazione dell'intesa, del fatto che gli accordi di coordinamento dei prezzi rientrano tra le più gravi restrizioni della concorrenza, della durata dell'infrazione e del fatto che essa ha interessato l'intero SEE. L'importo di base dell'ammenda è fissato al 16 % del valore delle vendite rilevanti come definite in precedenza, e di un 16 % supplementare al fine di dissuadere le imprese dal concludere pratiche di coordinamento dei prezzi.

2.3.2. Adeguamenti dell'importo di base Circostanze aggravanti/attenuanti

- (14) La Commissione non ha applicato circostanze aggravanti. La Commissione ha ritenuto che si applicassero circostanze attenuanti a Pometon, dal momento che gli elementi di prova hanno dimostrato che essa ha contribuito in misura minore rispetto ad altre parti al mantenimento degli accordi riguardo a singoli clienti.

2.3.3. Modifiche all'importo di base

- (15) Alla luce delle circostanze specifiche del caso di specie, la Commissione ha esercitato il suo potere discrezionale a norma del punto 37 degli orientamenti sulle ammende del 2006 e ha adeguato l'ammenda inflitta a Pometon a un livello che fosse proporzionato all'infrazione e tale da conseguire un effetto sufficientemente dissuasivo.

2.3.4. Applicazione del limite del 10 % del fatturato

- (16) Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, l'ammenda inflitta per ciascuna infrazione non deve superare il 10 % del fatturato totale realizzato dall'impresa durante l'esercizio sociale precedente alla data della decisione della Commissione.
- (17) Nel caso di specie, l'importo dell'ammenda non supera il 10 % del fatturato totale di Pometon per il 2015.

3. CONCLUSIONI

- (18) L'ammenda inflitta ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 è la seguente:

- a) Pometon: 6 197 000 EUR.

⁽¹⁾ GU C 210 del 1.9.2006, pag. 2.

CORTE DEI CONTI

Relazione speciale n. 24/2016

«Sono necessari maggiori sforzi per accrescere la consapevolezza riguardo alle norme sugli aiuti di Stato nella politica di coesione e per assicurarne il rispetto»

(2016/C 366/07)

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 24/2016 «Sono necessari maggiori sforzi per accrescere la consapevolezza riguardo alle norme sugli aiuti di Stato nella politica di coesione e per assicurarne il rispetto».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: <http://eca.europa.eu> oppure su EU-Bookshop <https://bookshop.europa.eu>

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT